

Divieto di pubblicazione delle ordinanze cautelari:

norma “bavaglio” o tutela della presunzione di non colpevolezza?

Intervista a Valentina Angela Stella | *Il Dubbio*



Illustrazione di Andrea Spinelli (illustratore giudiziario)

a cura di
Guido Stampanoni Bassi

Divieto di pubblicazione delle ordinanze cautelari:

norma “bavaglio” o tutela della presunzione di non colpevolezza?



**VALENTINA ANGELA
STELLA**

Il Dubbio

1

Si sta discutendo, in questi giorni, dell'emendamento approvato dalla Camera dei Deputati – e proposto dall'On. Le Costa – che punta a vietare la pubblicazione, integrale o per estratto, del testo delle ordinanze di custodia cautelare. Qual è la sua opinione al riguardo? Crede che sia, come alcuni commentatori hanno evidenziato in queste ore, una «legge bavaglio»? E, se sì, perché?

In teoria l'iniziativa ha sicuramente il merito di voler tutelare la dignità dell'indagato. Come sappiamo, le ordinanze di custodia cautelare sono atti molto delicati, pieni di informazioni. Con tali provvedimenti la stampa è abituata a scrivere dei veri e propri romanzi giudiziari, esponendo senza cautela le vite degli indagati e di terzi al voyeurismo del Tribunale del Popolo. In pratica però, da un lato, come ha sottolineato il giurista Glauco Giostra, rimettersi alla discrezionalità del giornalista, a cui sembra spetterà il compito di fare il riassunto del provvedimento, può creare più confusione e più danni di quanti ne possa risolvere, dall'altro lato, come evidenziato dal magistrato Eugenio Albamonte, questa modifica toglierà di mezzo qualsiasi possibilità di controllo democratico e di verifica da parte della stampa rispetto alla tutela dell'indagato e all'operato della magistratura. Anche se poi Costa ha replicato ironicamente: “La stampa che pubblica le notizie a tutela dell'indagato? Mi vien da sorridere”.

2

L'Ordine Nazionale dei Giornalisti, in un comunicato, ha dichiarato che «il divieto pubblicare anche solo "stralci" delle ordinanze di custodia cautelare non ha nulla a che vedere con il principio di presunzione di innocenza, ma costituisce una pesante limitazione del diritto di cronaca». È d'accordo con questa affermazione?

Qui emerge tutta l'ipocrisia che caratterizza l'attuale dibattito. Mi chiedo perché ci si preoccupi delle eventuali limitazioni del diritto di cronaca nella fase delle indagini e non si faccia altrettanto per la fase processuale. I dibattimenti in aula, quando si forma davvero la prova, sono disertati dalla stampa. Si viene in Tribunale casomai il primo giorno e poi l'ultimo per la sentenza. Non capisco, ad esempio, perché durante la pandemia, quando molti processi, anche importanti, si sono tenuti a porte chiuse per garantire la sicurezza sanitaria, le organizzazioni della stampa non abbiano sollevato altrettante polemiche. Evidentemente a loro interessa solo la fase iniziale, quando c'è da mettere alla gogna il mostro.

3

Qualora, pur in presenza del divieto di pubblicazione del testo dell'atto, fosse possibile pubblicare il suo contenuto – ossia una sorta di sintesi – ritiene che vi sarebbe comunque una limitazione al diritto ad informare e ad essere informati? È sostenibile, dal suo punto di vista, che il diritto all'informazione sia tutelato solo attraverso la pubblicazione di stralci dell'atto e non anche attraverso la narrazione del suo contenuto?

La questione non deve risolversi guardando a quanto materiale si ha a disposizione per veicolarlo al pubblico. Il bilanciamento tra il diritto all'informazione e la tutela delle garanzie degli indagati si raggiunge solo lavorando in maniera professionale, rispettando la deontologia e i principi costituzionali. Che si abbia nelle mani l'intero atto o solo uno stralcio, la riuscita del bilanciamento e di una corretta narrazione dipende solo dalla qualità del giornalista.

4

La prassi, cui siamo abituati, di leggere sui giornali interi passaggi dell'ordinanza cautelare è rispettosa del diritto alla presunzione di innocenza?

Dipende sempre dal contesto. Se io pubblico l'intera ordinanza ma non spiego, ad esempio, di che tipo di atto si tratta, che può intervenire il Riesame, che la difesa ancora non ha toccato palla e che non si tratta di una sentenza definitiva allora si configura una lesione del diritto alla presunzione di innocenza.

5

È capitato, in passato, che il giornale per cui lavora pubblicasse, sul proprio sito web, il testo completo, in pdf, di un'ordinanza cautelare? Se sì, capitava con frequenza? Oppure la prassi era per lo più quella di pubblicare, all'interno dell'articolo, virgolettati del provvedimento del Giudice?

Il giornale per il quale scrivo non ha mai pubblicato il testo completo di una ordinanza di custodia cautelare. Altre volte abbiamo pubblicato degli stralci o abbiamo raccontato dei passaggi delle ordinanze, tratti da altri organi di informazione, per denunciare la gogna mediatica che avevano messo in atto contro gli indagati dimenticandosi, ad esempio, di essere tanto solerti quando arrivavano le assoluzioni. Oppure lo abbiamo fatto per evidenziare il rapporto malato tra Procure e stampa: tale fenomeno ha trasformato i giornalisti da cani da guardia a cani da salotto degli uffici inquirenti. Riportare acriticamente la versione dell'accusa non significa assolvere il proprio compito di giornalista. Ma si sa, se non ti comporti così, non avrai più le notizie.

Qualora questa norma dovesse effettivamente entrare in vigore, secondo lei cambierà qualcosa in concreto, sia dal punto di vista del giornalista che del lettore, nell'accesso a quanto contenuto in provvedimento come le ordinanze cautelari?

Innanzitutto, bisogna vedere come il legislatore attuerà la modifica normativa. Qui si tratta di riscrivere in parte l'articolo 114 c.p.p. A chi spetterà fare la sintesi dell'ordinanza? Sembrerebbe compito del giornalista; e se fosse invece l'ufficio gip a doverla fare? Si tratta di questioni che non ho visto sollevare nel dibattito. Come detto in precedenza, se spettasse all'organo di stampa elaborare un riassunto, si correrebbe comunque il rischio che il giornalista vada a selezionare gli elementi più colpevolisti e quindi per il lettore cambierebbe poco rispetto ad ora.

Esiste, secondo lei, un problema legato al cd. «mercato nero delle notizie»? Se sì, quale sarebbe la soluzione migliore attraverso cui intervenire? (ad esempio, il riconoscimento al giornalista di un diritto di accesso agli atti del fascicolo)

Esiste un "mercato nero" in cui l'informazione è costretta a stabilire un rapporto preferenziale con una o con l'altra parte del processo per avere notizie e documenti: questo è sintomo di un giornalismo che potrebbe essere forzato verso una posizione piuttosto che sull'altra, mentre esso dovrebbe essere neutrale. Non neghiamo: spesso sono anche gli avvocati a passare le ordinanze alla stampa. Lo scopo: io passo a te giornalista il provvedimento e tu però non ti concentri sul mio assistito ma su un altro nome di rilievo presente nell'inchiesta. La soluzione? Una semplificazione degli accessi agli atti conoscibili per il giornalista e Procure, Tribunali e Corti dotati di uffici stampa, composti da professionisti dell'informazione e da magistrati, chiamati a diramare note esplicative sulle decisioni adottate e far capire il percorso seguito nel processo. Occorrerebbe mettere i giornalisti tutti sullo stesso piano, evitando canali privilegiati.

8

Esiste, secondo lei, un problema legato alla effettività delle sanzioni per la violazione dei divieti in tema di pubblicazione degli atti?

Le sanzioni ci sono ma non funzionano. Sono talmente blande che non ci si preoccupa di violare la norma. Ma sono contraria ad esse. Rispettare l'articolo 8 (cronaca giudiziaria e processi in tv) del Testo Unico dei doveri del giornalista che prevede, tra l'altro, di tutelare sempre e comunque il diritto alla presunzione di non colpevolezza dovrebbe passare da un approccio culturale, deontologico e non punitivo. Bisognerebbe invece interrogarsi su un altro aspetto. Il potere dei mezzi di comunicazione di massa si fonda in primo luogo sulla selezione delle notizie. Mentre il diritto si conforma al discrimine lecito/illecito, i mezzi di comunicazione invece all'altro codice informazione/non informazione. Se è ovvio che una cernita deve comunque avvenire, il problema risiede nei criteri seguiti. Come ha scritto in un saggio il professor Mario Caterini "Nei sistemi capitalistici la logica è quella commerciale, ossia selezionare quelle notizie più appetibili, più vendibili, che per lo più coincidono con quelle che sollecitano le corde emozionali, tipiche di alcuni fenomeni criminali. I mass media si autolegittimano in quanto non temono altra sanzione che quella del mercato, dei lettori/spettatori. L'informazione, così, diviene una merce che deve produrre il maggiore profitto possibile" e lo share più alto.

9

Sono da poco passati due anni dall'entrata in vigore del d. lgs. che ha recepito la direttiva sul rafforzamento della presunzione di innocenza: qual è il suo bilancio? Ritiene che il decreto abbia effettivamente limitato il diritto di informazione?

C'è un problema a monte, nella domanda. La legge di recepimento non aveva l'obiettivo di limitare il diritto di informazione. Ha voluto mettere un freno al profluvio di comunicazioni da parte delle Procure, affermare, come ha detto l'ex magistrato Nello Rossi, "il principio che c'è un 'onore' dell'indagato presunto innocente che non può essere violato impunemente". Una ricerca condotta qualche anno fa dall'Osservatorio Informazione Giudiziaria dell'Unione Camere Penali, in collaborazione con il dipartimento di statistica dell'Università di Bologna, ha rilevato che il contenuto degli articoli di cronaca giudiziaria "è fondato essenzialmente su fonti di carattere accusatorio (circa il 70% degli articoli non riporta la difesa quale fonte di informazione), e comunque larga parte del contenuto è, ancora una volta, modellato sulle tesi d'accusa, siano esse oggetto di apprezzamento e consenso o di mera esposizione". Inoltre, oltre il 60% delle notizie riguardava l'arresto e le indagini preliminari, solo l'11% la sentenza. Ecco, la nuova legge sta tentando di dare una sterzata a questo e forse a costringere i giornalisti a seguire i processi.



Illustrazione di Andrea Spinelli (illustratore giudiziario)




Illustrazione di Andrea Spinelli (illustratore giudiziario)



Illustrazione di Andrea Spinelli (illustratore giudiziario)

 **GIURISPRUDENZA PENALE**